


Legge provinciale territorio e paesaggio

Cosa viene regolato nei titoli VI e VII?

I titoli VI e VII regolano




vigilanza, responsabilità
e sanzioni




ricorsi e
conciliazioni

Su cosa vigilano i Comuni e su cosa la Provincia?



Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di trasformazione del territorio comunale, assicura il rispetto delle norme legislative e amministrative e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e paesaggistici.



La Provincia vigila sulle attività di modifica di beni paesaggistici, interviene nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile e in caso di inerzia o ritardo del Comune.

Le autorità intervengono subito in caso di...

- opere eseguite senza titolo **su aree sotto tutela**;
- interventi eseguiti in assenza di **permesso di costruire**, o eseguiti in totale difformità;
- interventi eseguiti in assenza o in difformità della **SCIA o della Certificazione di inizio lavori**;
- mutamenti della **destinazione d'uso** senza la relativa abilitazione;
- interventi non autorizzati su **beni paesaggistici**.

Per evitare contenziosi

Il titolo VI regola le **istanze di ricorso** e gli organi competenti per la **conciliazione** nei casi di contenziosi.

Questi organi sono

- il **Collegio arbitrale** per il territorio e il paesaggio
- la **Giunta provinciale**